



SENT. 16/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59133** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 53/2021, depositata il 25 marzo 2021;

promosso da:

xx, (c.f.: xx), nato il

xx rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cainelli (c.f.

CNLLNE73E42L378J), con studio in Rovereto (TN), al Viale della Vittoria

n. 5 e con domicilio eletto presso l'Avv. Giovambattista Ferriolo, con studio

in Roma, alla Via Golametto n. 4, pec:

giovambattistaferriolo@ordineavvocatiroma.org.

L'Avv. Elena Cainelli indica l'indirizzo di posta certificata

	avvelenacainelli@puntopec.it presso cui dichiara di voler ricevere	
	comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento;	
	contro	
	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587),	
	con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante	
	legale <i>pro-tempore</i> , rappresentato e difeso dagli Avvocati Sergio Preden (c.f.:	
	PRDSRG72L16H501O; p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	
	Antonella Patteri (c.f.: PTTNNL60E49D665K; p.e.c.:	
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.:	
	GNNGPP70B67D883T;	
	p.e.c.:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f.:	
	CRCLDI68C66F839U; p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed	
	Antonietta Coretti (c.f.: CRTNNT58D53L117B; p.e.c.:	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente	
	domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax unico, per tutti gli avvocati	
	costituiti, n. 06 59058908);	
	per l'annullamento	
	<i>“della sentenza n. 53/2021 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per</i>	
	<i>il Veneto, pubblicata il 25.03.2021, sentenza non notificata”.</i>	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 17 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il consenso delle parti	
	presenti, la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avv.	
	2	

	Francesco Mangazzo, su delega orale dell’Avv. Elena Cainelli, per	
	l’appellante e l’Avv. Giuseppina Giannico, per l’INPS.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 53 del 2021, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale	
	regionale per il Veneto respingeva il ricorso di xx inteso al riconoscimento	
	del diritto a vedersi applicata l’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n.	
	1092 del 1972, in relazione alla quota del trattamento pensionistico da	
	liquidarsi con il sistema retributivo.	
	Secondo il giudice di prime cure, il <i>petitum</i> sostanziale del giudizio aveva per	
	oggetto il diritto al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 54, del d.P.R. n.	
	1092/73, con specifico riferimento al criterio di calcolo della quota retributiva	
	della pensione del ricorrente.	
	Evidenziava, il giudicante, che, sulla interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. n.	
	1092/1973, le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/QM/2021, avevano	
	affermato che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema	
	“misto”, ai sensi dell'art. 1, c. 12, della l. n. 335/1995, in favore del personale	
	militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini	
	previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità ricompresa tra	
	i 15 ed i 18 anni, andava calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni	
	di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo	
	coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.	
	Nella motivazione della sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, era,	
	inoltre, precisato che l’art. 54, nel combinato disposto dei primi due commi,	
	con riferimento alla aliquota fissa del 44%, non poteva trovare applicazione	
	generalizzata per tutto il personale militare, ma doveva rimanere circoscritta a	
	3	

	coloro i quali fossero in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata	
	normativa:	
	1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente,	
	il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico);	
	2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale,	
	essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti	
	espressamente dall'art. 52;	
	3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di	
	un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.	
	In particolare, secondo le Sezioni riunite, <i>“tale norma, derogando</i>	
	<i>sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del</i>	
	<i>citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di</i>	
	<i>principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non</i>	
	<i>applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non</i>	
	<i>invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota</i>	
	<i>retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n.</i>	
	<i>335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.”.</i>	
	Secondo, il giudice di primo grado, considerato che la parte ricorrente,	
	all'epoca di definitiva cessazione, aveva un'anzianità di servizio maggiore di	
	vent'anni, la fattispecie esulava dall'ambito soggettivo di applicazione	
	dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 e, pertanto, rigettava il ricorso.	
	Il Giudice riteneva, altresì, inammissibile la richiesta di applicazione del	
	coefficiente di calcolo della quota di pensione retributiva individuato dalla	
	decisione delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, formulata nelle note depositate	
	dalla difesa di parte ricorrente, perché la domanda, sebbene presentata sotto la	
	4	

	forma di “precisazione delle conclusioni”, sarebbe stata, in realtà, volta ad	
	ottenere l’applicazione di una nuova aliquota, in assenza della previa istanza	
	amministrativa, di cui all’art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c.	
	Avverso la predetta sentenza, il xx proponeva appello, rassegnando le	
	seguenti conclusioni: “ <i>Vogliono codeste Sezioni Centrali Giurisprudenziali di</i>	
	<i>appello accogliere il gravame del sig. xx e, per l’effetto, riformare</i>	
	<i>integralmente la Sentenza n. 53/2021 della Sezione giurisdizionale per il</i>	
	<i>Veneto e dichiarare il diritto dell’appellante alla liquidazione del</i>	
	<i>trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell’aliquota di</i>	
	<i>rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al</i>	
	<i>31.12.1995, oltre alla liquidazione dalla data di maturazione di ciascun</i>	
	<i>rateo e per ciascuno di essi della maggior somma tra interessi e</i>	
	<i>rivalutazione, fino all’effettivo soddisfo.”.</i>	
	All’udienza del 18 ottobre 2023, veniva disposto il rinvio della trattazione del	
	giudizio per il mancato rispetto dei termini a difesa.	
	In data 7 dicembre 2023, si costituiva l’INPS rappresentando che l’Istituto ha	
	riliquidato il trattamento applicando, sulla quota retributiva della pensione,	
	l’aliquota del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati	
	fino al 31 dicembre 1995 e che le differenze maturate sui ratei arretrati a	
	seguito della descritta riliquidazione erano state corrisposte con il rateo di	
	pensione di febbraio 2023.	
	Chiedeva, pertanto, la dichiarazione della cessazione della materia del	
	contendere, con compensazione delle spese.	
	All’udienza del 17.1.2024, le parti ribadivano le conclusioni in atti.	
	DIRITTO	
	5	

	Parte appellata ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.	
	A detta richiesta, si è opposto l'appellante e, pertanto, la causa va decisa nel merito.	
	Preliminarmente, quanto al mutamento di domanda asseritamente intervenuto nel corso del giudizio e alla carenza di una previa istanza amministrativa, occorre rilevare che, pure in assenza di una specifica domanda del pensionato in ordine all'esatta determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare al trattamento, in ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, siccome identificativi della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> .	
	Sicché il perimetro entro il quale la giurisdizione del giudice pensionistico trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica atta ad incidere sul trattamento di quiescenza (<i>ex multis</i> , Sez. III d'App., sent. n. 376 del 2023; Sez. II d'App., sent. n. 262 del 2023).	
	Va, inoltre, evidenziato che l'originaria domanda - per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, c. 1 - era, però, essenzialmente espressione di un <i>petitum</i> sostanziale incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della pensione. E non v'è dubbio che, attraverso il principio enunciato nelle sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, le Sezioni riunite, prospettando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, siano giunte alla determinazione di una aliquota applicabile per il ricalcolo della pensione, proprio come richiesto dal	
	6	

	pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.	
	Nel merito, va evidenziato che l'appellante è un <i>ex</i> dipendente del Ministero	
	dell'Interno – Direzione della Protezione Civile – Dipartimento dei Vigili del	
	Fuoco, in quiescenza dall'1.6.2019 con qualifica alla cessazione di “CAPO	
	REPARTO ESPERTO”, titolare di trattamento pensionistico c.d. misto e che,	
	al 31.12.1995, vantava anni 17 anni e 10 mesi di servizio.	
	All'appellante è applicabile la previsione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973,	
	in base alla disciplina prevista dall'art. 61, c. 3, del medesimo d.P.R., ai sensi	
	del quale “ <i>Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della</i>	
	<i>carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai</i>	
	<i>sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si</i>	
	<i>applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti</i>	
	<i>categorie di militari”</i> (Sez. I d'App., n. 444/2023, Sez. II d'App. nn. 13, 14,	
	72, 101 e 199 del 2023; Sez. III d'App., n. 491 e 328 del 2023).	
	Come già chiarito dalla giurisprudenza contabile d'appello, infatti, “ <i>nel</i>	
	<i>momento in cui è stata introdotta la previsione del comma 3, del citato art. 61</i>	
	<i>del d.P.R. n. 1092 del 1973, era stata affermata ed era già consolidata la</i>	
	<i>natura civile del Corpo civile dei vigili del fuoco e, quindi, il legislatore ha</i>	
	<i>voluto prevedere una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti</i>	
	<i>operanti nel Corpo in questione”</i> (Sez. III d'App., n. 185/2023).	
	Le Sezioni Riunite, nella sentenza n. 1/QM/2021, con motivazione che il	
	Collegio condivide e che è da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 17, n.	
	1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile, ha	
	enunciato il seguente principio di diritto: « <i>la “quota retributiva” della</i>	
	<i>pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma</i>	
	7	

	<i>12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal</i>	
	<i>servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31</i>	
	<i>dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, de(ve)</i>	
	<i>essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità</i>	
	<i>maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per</i>	
	<i>ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti,</i>	
	<i>nel 2,44% annuo.”.</i>	
	L'appello, pertanto, merita accoglimento e, per l'effetto, all'appellante, per la	
	quota retributiva di pensione da liquidarsi con il sistema misto, va riconosciuto	
	il diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.	
	Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire,	
	a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi	
	legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la	
	rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo l'indice	
	FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, c. 3, c.g.c., come	
	integrato dall'art. 21, c. 1, delle relative norme di attuazione.).	
	Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., in	
	ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della	
	proposizione della domanda e stante l'obiettivo controvertibilità della	
	questione, risolta solo a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa	
	Corte.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	P.Q.M.	
	8	

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, nei termini di cui
motivazione.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Mignemi Dott.ssa Giuseppina Maio

Dott.ssa Giuseppina Maio

F.to digitalmente	F.to digitalmente
-------------------	-------------------

F.to digitalmente

Depositata il 19/01/2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente